



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

**CIRCOLARE MONOTEMATICA
AGOSTO 2009**

Data: 5 agosto 2009

ISTANZA DI RIMBORSO FORFETTARIA DELL'IRAP

L'art. 6, comma 1 del D.l. 185/2008 (convertito dalla L. 2/2009) ha previsto la deduzione dalle imposte sui redditi di un importo pari al 10% dell'imposta regionale sulle attività produttive, forfettariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 14/04/2009 ha chiarito che possono fruire della deduzione forfettaria del 10% dell'Irap **versata** i soggetti che producono redditi d'impresa, di lavoro autonomo e i soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo la disciplina recata dall'art. 5 del decreto Irap per opzione o per regime naturale (imprenditori agricoli, pubbliche amministrazioni ed enti privati con riferimento alla sola attività commerciale esercitata).

Il rimborso del 10% dell'Irap è consentita, per i contribuenti che alla data del 29/11/2008 non abbiano già presentato istanza di rimborso Irap, solo per i versamenti dell'Ires/Irpef per i quali alla data del 29/11/2008 risultava ancora pendente il termine di 48 mesi dalla data di versamento, cioè **per tutti i versamenti in acconto/saldo Ires/Irpef eseguiti in data non anteriore al 29/11/2004 (considerando che il termine iniziale dei 48 mesi per i versamenti in acconto decorre dalla data di versamento del relativo saldo d'imposta), sempre che nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, abbiano concorso alla formazione della base imponibile Irap gli oneri per il personale dipendente o per interessi passivi.**

Si ricorda che l'importo forfettario del 10% si applica all'imposta Irap versata nel periodo di riferimento a titolo di saldo del periodo d'imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta.

L'istanza di rimborso del 10% dell'Irap ai fini delle imposte dirette deve essere presentata esclusivamente in via telematica secondo la seguente tempistica, oggetto di recente modifica da parte dell'Agenzia delle Entrate:

SOGGETTO		TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI RIMBORSO	
		Termine Originale	Termine prorogato
Contribuente che al 29/11/2008 ha già presentato istanza di rimborso		Dal 12/06/2009 al 11/08/2009	Dal 14/09/2009 al 13/11/2009
Contribuente che al 29/11/2008 non ha presentato istanza di rimborso	Per i versamenti IRES/IRPEF per i quali il termine di 48 mesi dalla data di versamento decade tra il 29/11/2008 e i 60 giorni successivi al momento in cui è possibile presentare l'istanza di rimborso (ad esempio per i versamenti del saldo Ires/Irpef 2004 e degli acconti 2004)	Dal 12/06/2009 al 11/08/2009	Dal 14/09/2009 al 13/11/2009
	Per i versamenti IRES/IRPEF per i quali il termine di 48 mesi	Dal 12/06/2009 ed entro la scadenza dei 48 mesi dalla	Dal 14/09/2009 ed entro la scadenza dei 48 mesi dalla data di versamento

RIPRODUZIONE VIETATA

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



	dalla data di versamento dopo il 60° giorno successivo all'attivazione della trasmissione dell'istanza di rimborso (ad esempio per i versamenti del saldo Ires/Irpef 2005 e degli acconti 2005)	data di versamento	
<p>Il rimborso forfettario dell'Irap sarà eseguito secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di rimborso nel rispetto dei limiti annui di spesa stanziati dalla legge per gli anni 2009-2010 e 2011.</p> <p>Fonti del Governo hanno tranquillizzato i contribuenti, ritenendo non necessaria una "corsa contro il tempo" per la trasmissione delle istanze di rimborso, infatti le risorse stanziare dovrebbero essere sufficienti per la copertura finanziaria di tutte le richieste inviate e per gli anni successivi al 2011 saranno stanziare ulteriori risorse con appositi provvedimenti legislativi.</p> <p>Tutto ciò premesso, qualora vogliate avvalervi della collaborazione del nostro Studio per la predisposizione e trasmissione dell'istanza di rimborso forfettaria dell'Irap, è indispensabile contattarci al fine di definire le condizioni e le tempistiche per la predisposizione di tale Istanza.</p>			

RIPRODUZIONE VIETATA